

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 novembre 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- | | |
|--|--|
| <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2003, n. 899.</p> <p>Erogazione contributo alla X Comunità Montana dell'Aniene per la gestione associata dei Servizi di Polizia Locale Pag. 6</p> | <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 944.</p> <p>Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003, (art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale n. 25/2001). UPB S23 Pag. 27</p> |
| <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 920.</p> <p>Legge regionale n. 42/97: Piano 2003 relativo agli istituti culturali regionali iscritti all'Albo 2002-2004, esercizio finanziario 2003, capitoli G13502 e G14501 Pag. 8</p> | <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 948.</p> <p>Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003, (art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale n. 25/2001). UPB G11 Pag. 28</p> |
| <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 934.</p> <p>Modifica della composizione della delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali Pag. 23</p> | <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 974.</p> <p>Comune di Ariccia (RM). Variante art. 25 N.T.A. del P.R.G. e N.T.A. del P.P.E. «Zona industriale» il loc. Cancelliera. Delibera consiglio comunale n. 19 del 17 aprile 2002. Approvazione Pag. 29</p> |
| | <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 982.</p> <p>Riapertura termini del bando di cui alla D.G.R. n. 467 del 23 maggio 2003, avente per oggetto «Legge regionale 20/90. Anno 2003: 2ª Edizione Premio «Sicurezza: Progetto Donna». Criteri e modalità per l'erogazione del contributo». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 31 del 10 novembre 2003, parte III).</p> |

Oggetto: Comune di Ariccia (Rm) – Variante art. 25 N.T.A. del P.R.G. e N.T.A. P.P.E. "Zona Industriale" in località Cancelliera. Approvazione

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Direttore del Dipartimento Territorio

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72;

Vista la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

Premesso che il Comune di Ariccia (Rm) è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 1708 del 26.07.1977;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 17.04.2002 esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Ariccia (Rm) ha adottato la variante all'art.25 delle N.T.A. del P.R.G. e delle N.T.A. del P.P.E. "Zona Industriale" in località Cancelliera;

Atteso che a seguito della pubblicazione degli atti e degli elaborati, avvenuta ai sensi e forme di legge, non sono state presentate osservazioni e che il Comune di Ariccia ^{Ariccia} ha preso formalmente atto con deliberazione consiliare n.58 del 29.07.2002;

Considerato che gli atti relativi alla Variante in questione, presentati al Dipartimento Territorio, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio;

Visto il n.26/2, reso nell'adunanza del 6.03.2003 con il quale il predetto Consesso ha espresso il parere che la variante sopracitata sia meritevole di approvazione con le modifiche e le integrazioni da introdurre d'ufficio ai sensi dell'art.3 della Legge 765/1967;

Vista la nota n. 77087 del 4.06.2003, con il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha comunicato al Comune di Ariccia (RM) le modifiche d'ufficio proposte dal suddetto C.R.T., invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art.3 della Legge 765/67;

Vista la delibera consiliare n.33 del 16.06.2003 con la quale il Comune in questione ha integralmente accettato le modifiche e le integrazioni introdotte d'ufficio dal C.R.T.;

Ritenuto di condividere e fare proprio il predetto voto del C.R.T. n.26/2 del 6.03.2003 che forma parte integrante della presente delibera alla quale è allego sotto la lettera A;

DELIBERA

Per i motivi, con le modifiche e le integrazioni contenuti nel voto del Comitato Regionale per il Territorio n.26/2 del 6.03.2003, che forma parte integrante della presente delibera, cui è allegato sotto la lettera A , è approvata la variante all'art.25 delle N.T.A. del P.R.G. e delle N.T.A. del P.P.E. "Zona Industriale" in località Cancelliera adottata dal Comune di Ariccia con deliberazione consiliare n.19 del 17.04.2002.

La variante è vistata dal Direttore della Direzione Territorio e Urbanistica nell'allegato A ed in un elaborato contenente la normativa vigente e variata.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



14 OTT. 2003



REGIONE LAZIO

00100 ROMA

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

21 MAR 2003

IL DIRETTORE
(Arch. ~~Abikou~~ Bianco)

LA COMMISSIONE RELATRICE
(Dr. Arch. Demetrio Carini)
(Dr. Arch. Orazio Campo)

VOTO: N° 26/2
Adunanza del 06 marzo 2003

ALLEG. alla DEUB. N. 974
10 OTT.

OGGETTO: **Comune di ARICCIA (RM)**
Variante Art. 25 N.T.A. del P.R.G. e N.T.A. del P.P.E. "Zona industriale" in loc. CANCELLIERA.
Deliberazione del C.C. n. 19 del 17.04.2002

IL COMITATO

Vista la nota n. 20892 del 27.09.02, con la quale l'A.C. di Ariccia ha trasmesso al Dipartimento Territorio Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, per la predisposizione della relazione istruttoria ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 43/77, gli atti e gli elaborati relativi alla variante alle N.T.A. del vigente P.R.G., nonché alle N.T.A. del Piano Particolareggiato Esecutivo delle "Zone Industriali".

Visti ed esaminati gli atti trasmessi, i quali risultano formalmente e sostanzialmente correttamente elaborati.

PREMESSO

Il Comune di Ariccia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1708 del 26.04.1977.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 398 del 23.04.1980, il Comune ha approvato il "Piano Particolareggiato della Zona Industriale" in loc. Cancelliera ai sensi dell'art. 7, 1° comma lett. d), della L.R. n. 74/75 e s.m.i..

Stampa circolare con il testo "DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA" e una firma sopra.

CONSIDERATO

L'art. 25 delle N.T.A. del vigente P.R.G. norma le zone miste per l'artigianato e piccole industrie, il 3° comma così disciplina (...) *In tale zona sono vietati gli insediamenti d'industrie nocive di qualsiasi genere e natura (...).*

Il 3° comma delle N.T.A. del P.P.E. vigente approvato come già detto dall'A.C., così riporta: (...) *Nella zona D1 sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura. Zone riportate nel Decreto Ministeriale 23 dicembre 1976 e relativo elenco delle industrie insalubri (...).*

La norma, così come formulata nel P.P., non consente alle industrie che effettuano lavorazioni particolari, rientranti nell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, ed elencate nel Decreto del Ministero della Sanità 02.03.1987 fra le industrie "insalubri", di poter realizzare nuovi manufatti all'interno dell'area industriale né tanto meno recuperare o ampliare quelli esistenti.

Con la citata Deliberazione Comunale viene modificato anche il 2° comma del citato articolo 25, che prevede: (...) *Sono tassativamente vietati gli scurichi di fognature o canali senza preventiva depurazione secondo le disposizioni dell'Ufficiale Sanitario (...).*

La proposta comunale prevede di sostituire tale comma con il seguente: (...) *relativamente alle acque di scarico, dovranno essere osservate le norme del Decreto Legislativo n. 152/99 e le norme vigenti in materia (...),* che, secondo le intenzioni dell'A.C., consentirebbe di salvaguardare maggiormente la salute dei cittadini e garantire il rispetto della vigente legislazione in materia.

La variante adottata dal Comune propone, oltre l'abolizione del citato 3° comma delle N.T.A. del P.P.E., la correzione del 6° comma dell'art. 25 delle N.T.A. del vigente P.R.G.; correzione riguardante la S.U. - superficie minima d'intervento - prevista nel P.R.G. in 4.500 mq mentre nel P.P.E. della "Zona Industriale", in 4.000 mq., al fine di uniformare a questo ultimo valore i due diversi parametri di superficie. Per quanto riguarda questo aspetto, occorre rilevare che già in sede di approvazione da parte della Regione del P.R.G. del Comune di Ariccia, avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1708 del 26.04.77, per la zona industriale, è stata accolta la richiesta di

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

riduzione del lotto minimo da 4.500 mq a 4.000 mq, tanto che il P.P.E. ha correttamente applicato tale parametro.

Il 6° comma dell'art. 25 delle N.T.A. del P.R.G., come modificato dalla approvazione regionale, di fatto è vigente.

La citata Delibera di approvazione del P.R.G. così disciplina (...) *“Che l'altra richiesta concernente la riduzione della superficie minima di intervento da 4.500 mq a 2.000 mq può essere accolta nel senso che, in sede di formazione del P.P., cui l'intero comprensorio è sottoposto, dovranno essere distinte due zone: la zona destinata all'artigianato, la cui area dovrà interessare circa il 40% dell'ampliamento concesso, avente una superficie minima di intervento di 2.000 mq, e la zona a carattere prevalentemente industriale con una superficie minima di 4.000 mq.*

Che la normativa alla quale dovrà fare riferimento sul piano attuativo di tutto il comprensorio artigianale ed industriale è quella indicata nell'art. 25 delle norme di attuazione del P.R.G., con le modifiche apportate a detto articolo dalla Sezione Urbanistica Regionale.”(...)

Non appaiono, invece, chiare le modifiche che l'A.C. intende proporre per regolamentare l'edificazione nella Zona Industriale anche in presenza di industrie ricomprese nell'elenco fra quelle catalogate “insalubri”.

Al riguardo, già l'art. 25 delle N.T.A. prescrive il divieto di insediamento delle industrie (...) *nocive di qualsiasi genere e natura (...).*

E' evidente che, anche se non espressamente esplicito, come poi avviene con la norma del P.P., le industrie insalubri, non potrebbero trovare comunque collocazione in tali zone se non attraverso procedure di verifica sanitaria e di tutela della salute, non contenuta nella vigente norma urbanistica comunale.

La stessa, a questo punto, deve essere strettamente correlata agli aspetti sanitari ed ambientali, con particolare riferimento sia agli impianti esistenti, che necessitano di riqualificazione ed ampliamenti, che a quelli eventualmente da realizzare.

Al riguardo, non è necessario, a parere di questo Comitato, modificare il 3° comma dell'art. 25 in quanto, pur nella genericità, la sua formulazione ampia e di carattere generale, non risulta in contrasto con la norma specifica di tipo sanitario più vincolante.

Appare necessario integrare tale articolo con la seguente proposta (...) *"E' consentito l'ampliamento, la ristrutturazione o l'insediamento di attività e/o lavorazioni di cui al D.M. 23.12.1976 e s.m.i. subordinatamente al rilascio, da parte delle competenti autorità sanitarie, delle necessarie autorizzazioni, secondo le modalità e le prescrizioni richieste dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e dell'ambiente"* (...)

Si ritengono inoltre prevalenti le disposizioni dell'art. 5 delle N.T.A. del P.R.G. come modificate con la presente relazione istruttoria rispetto al 3° comma delle N.T.A. del P.P.E..


Mentre per quanto riguarda la modifica al 6° comma dell'art. 25 delle N.T.A. del P.R.G. relativo al lotto minimo, questo Comitato ritiene che non si abbia luogo a provvedere in quanto tale modifica, come già detto, è già intervenuta a seguito dell'approvazione regionale del P.R.G..

In relazione a quanto sopra rappresentato, questo Comitato è del

PARERE

che la variante all'art. 25 delle N.T.A. del P.R.G. e N.T.A. del P.P.E. "zona industriale" in loc. CANCELLIERA, adottato dall'Amministrazione Comunale con D.C.C. n. 19 del 17.04.2002 sia meritevole di approvazione con le modifiche ed integrazioni introdotte d'Ufficio ai sensi dell'art. 3 della L. 765/76.

IL SEGRETARIO

(Arch. Lucio Zoppini)


IL PRESIDENTE

(Arch. Antonio Bianco)
